

Ist. Compr. "G.M. GISELLU"- DORGALI
Prot. 0000483 del 22/01/2020
01-01 (Uscita)



Fondazione
di Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.M. GISELLU" - DORGALI

Via Lamarmora, 56 08022 Dorgali (NU) C.F. 93043360911. Tel. 0784 96107 Fax 0784 94891

<http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it> e-mail nuic871007@istruzione.it nuic871007@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 21.01.2020

TITOLO I

GLI ORGANISMI DI GESTIONE DELLA SCUOLA: PARTE GENERALE

Art. 1. Gli Organi collegiali

Le decisioni riguardanti la vita scolastica, i percorsi formativi e le scelte organizzative spettano agli Organi collegiali e al Dirigente scolastico, nel rispetto di ruoli e competenze. Gli Organi collegiali assicurano la partecipazione dei Genitori attraverso i loro Rappresentanti.

Gli Organi collegiali che includono la componente Genitori sono:

- il Consiglio di Istituto,
- la Giunta Esecutiva,
- i Consigli di Intersezione (per la Scuola dell'Infanzia),
- i Consigli di Interclasse (per la Scuola Primaria),
- i Consigli di Classe (per la Scuola Secondaria di primo grado),
- l'Organo di garanzia,
- il Comitato di valutazione (quando chiamato a elaborare i criteri per la valorizzazione del merito).

Sono formati soltanto da Docenti:

- il Collegio dei Docenti;
- il Comitato di valutazione (quando chiamato a valutare i docenti).

La composizione, il funzionamento e le competenze degli Organi collegiali sono regolamentati dal Decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*, in parte integrato o modificato da successivi interventi del Legislatore inclusa la Legge del 13 luglio 2015 n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*.

Art. 2. Norme comuni di funzionamento

La convocazione degli Organi collegiali dell'Istituto viene disposta con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della riunione. In caso di urgenza, si dispone la convocazione straordinaria, per la quale il preavviso può essere di sole ventiquattro ore.

La convocazione avviene mediante la pubblicazione sul Sito istituzionale e apposita nota, diretta ai singoli membri dell'Organo collegiale, quando si tratta dei componenti del Consiglio di Istituto e dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. In ogni caso la pubblicazione sul sito vale come notifica. Per il personale interno la convocazione è effettuata pubblicazione sul Sito e mediante circolare cartacea solo se la convocazione ha carattere di urgenza e di straordinarietà.

La nota di convocazione indica il luogo, la data, l'ora e gli argomenti da trattare. Di ogni seduta dell'Organo collegiale viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli Organi collegiali sono convocati in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti. Alle riunioni degli Organi collegiali possono partecipare, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, soggetti esterni all'istituzione per la consultazione su materie particolarmente complesse.

Art. 3. Coordinamento e competenze

Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi dell'Istituto; pertanto, prima di esprimere il proprio parere e adottare le proprie delibere, può consultare gli altri Organi di gestione della Scuola. Gli Organi Collegiali dell'Istituto esercitano il loro mandato in conformità alle attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4. Costituzione degli Organi e validità delle deliberazioni

L'Organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la

metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

TITOLO II IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale più ampio e complesso in quanto formato dalle varie componenti alla scuola. Vi sono rappresentati gli insegnanti, i genitori e il personale ATA. Negli Istituti Comprensivi manca la rappresentanza degli studenti, riservata alle Scuole secondarie di secondo grado, ma si raddoppia la componente dei genitori. Il Dirigente Scolastico ne fa parte come membro di diritto. Il Consiglio di Istituto ha una serie di prerogative e competenze in materia di controllo e verifica a livello economico-negoziale e organizzativo-gestionale, che discendono da una pluralità di fonti normative.

Art. 5 Il ruolo del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di autogoverno della scuola che, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, ha il compito di deliberare, secondo le attribuzioni stabilite principalmente dall'art. 10 del T.U. 297/94 e dal Decreto Interministeriale 129/ 2018, e ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto le sue delibere sono vincolanti per l'intera comunità scolastica.

Art. 6 Composizione

Negli Istituti Comprensivi in cui frequenta un numero di alunni superiore a 500 alunni, come nel caso dell'I. C. "G.M. Gisellu" di Dorgali, il Consiglio di Istituto è costituito come segue:

ISTITUTI COMPRESIVI CON PIU' DI 500 ALUNNI				
DIRIGENTE	DOCENTI	GENITORI	ATA	TOTALE
1 di diritto	8	8	2	19

Art. 7 Competenze generali

Il Consiglio di Istituto:

1. Approva entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base dell'Atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico
2. Approva entro il 31 ottobre di ogni anno l'eventuale revisione del PTOF;
3. Delibera le attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo;
4. Adotta il Regolamento di Istituto;
5. Delibera la Carta dei Servizi dell'Istituto;
6. Delibera il calendario Scolastico, individuando, su proposta del Collegio dei Docenti, due giornate a sua disposizione per un adattamento del calendario regionale ;
7. Regola l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni;
8. Adotta iniziative dirette all'educazione della salute;
9. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze ;
10. Delibera la costituzione del Centro Scolastico Sportivo;
11. Formula criteri generali da proporre al Collegio dei Docenti in merito a formazione e composizione delle classi, attribuzione dei docenti alle classi, formulazione dell'orario

- delle lezioni, svolgimento delle attività scolastiche;
12. Indica i limiti delle disponibilità finanziarie in merito alla scelta dei sussidi didattici ;
 13. Adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento ;
 14. Delibera il Programma annuale e il Conto Consuntivo;
 15. Ha potere deliberante sull'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 16. Fissa, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 17. Promuove i contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 18. Promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 19. Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
 20. esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi .
 21. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento ;
 22. Sceglie un docente e due genitori come componenti del Comitato di Valutazione;
 23. Delibera gli accordi di rete finalizzati al raggiungimento delle finalità istituzionali della Scuola;
 24. Adotta le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
 25. Elege i suoi rappresentanti all'interno dell'Organo di garanzia;
 26. Elege al suo interno la Giunta Esecutiva;
 27. Delibera in ordine:
 - a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
 - e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
 - f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle

determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;

- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni;
28. Indica i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
 - b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
 - c) contratti di locazione di immobili;
 - d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
 - e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - g) acquisto e alienazione di titoli di Stato;
 - h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - i) partecipazione a progetti internazionali;
 - j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale delle minute spese.

Art. 8 Elezione Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto, nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto e con l'indicazione di una sola preferenza, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio in carica. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto. Quando il Presidente cessa le sue funzioni per effetto di dimissioni o per perdita dei requisiti, il Dirigente Scolastico indice subito una nuova elezione nell'ambito del Consiglio stesso. Il Consiglio può decidere di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 9 Attribuzioni del Presidente:

Il Presidente del Consiglio di Istituto:

- Convoca e presiede il Consiglio;
- Adotta tutti i provvedimenti necessari per un regolare e ordinato svolgimento dei lavori;
- Assume le iniziative necessarie per assicurare una gestione corretta e democratica dell'Istituto e la migliore realizzazione dei compiti del Consiglio;
- Affida le funzioni di Segretario del Consiglio a un membro del Consiglio stesso;
- Controlla e autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro ad anelli appositamente predisposto;
- Favorisce ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha diritto di accedere ai locali della scuola

durante l'orario di apertura; di avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro che riguarda gli Organi Collegiali; di avere dagli Uffici della Scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

Art. 10 Il Segretario del Consiglio e sue attribuzioni

La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.

Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente.

Art. 11 La Giunta Esecutiva e sue attribuzioni

Il Consiglio d'Istituto elegge, nel proprio ambito e a scrutinio segreto, i componenti elettivi della Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva ha compiti propositivi ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio e prepara i lavori del Consiglio di Istituto, relativamente al programma finanziario annuale ed al conto consuntivo.

Più precisamente, la Giunta Esecutiva:

prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio medesimo;

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
- propone al Consiglio di Istituto per l'approvazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A., unitamente alla relazione illustrativa;
- può proporre al Consiglio di Istituto le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

La Giunta esecutiva (la quale si riunisce anche per preparare i lavori del Consiglio e quindi precedentemente alla riunione di esso) è convocata dal Dirigente Scolastico, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della seduta.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 12 I Consiglieri

I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede a elezioni suppletive.

I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 13 Presenza di estranei ed esperti

Alla seduta del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate (Docenti, Genitori, Personale ATA), ma senza diritto di parola.

Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.

La seduta è segreta e si terrà a porte chiuse con esclusione di estranei al Consiglio:

- quando si discute di questioni concernenti persone singole;
- per motivi di particolare gravità quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In particolare la seduta del Consiglio si svolge a porte chiuse quando si delibera su questioni disciplinari relative agli alunni.

Il Direttore SGA dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente Scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 14 Convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto si riunisce nella sede centrale dell'Istituto in ore non coincidenti con impegni di servizio dei dipendenti della scuola ed in modo da favorire la partecipazione delle altre componenti.

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alle nomine dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico, che la presiede fino all'elezione del Presidente.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

Art. 15 L'atto di convocazione

L'atto di convocazione:

- deve essere emanato dal Presidente del Consiglio (o da un suo delegato);
- deve avere la forma scritta;
- deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
- deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione; quest'ultimo, di norma, è la sede centrale dell'Istituto;
- deve essere inviato a mezzo posta elettronica ed esposto sul Sito web della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria e almeno un giorno prima della seduta straordinaria (in caso di particolare e comprovata urgenza); la data di tale affissione fa fede della tempestività della convocazione;

Art. 16 L'Ordine del Giorno

L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico (Presidente della Giunta Esecutiva) e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate dalla maggioranza dei Consiglieri.

A conclusione di ogni seduta del Consiglio, singoli Consiglieri possono proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

Non possono essere inclusi nell'ordine del giorno argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, su proposta del Presidente della Giunta, la quale prepara i lavori del Consiglio.

L'ordine del giorno della convocazione può contenere anche delle indicazioni e/o degli argomenti eventualmente proposti dai Consiglieri.

Art. 17 La seduta

La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di tre ore. Si svolge, di norma, ininterrottamente nel giorno stabilito.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto, in conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. .

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa.

Qualora, trascorsi 15 minuti dall'orario d'inizio stabilito, il Presidente constati la mancanza del numero legale, dichiara non valida la seduta, riportandolo a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti, e la rinvia ad altra data, nel termine di dieci giorni.

Art. 18 La discussione

La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, fatta salva la possibilità di poter introdurre un altro argomento all'ordine del giorno all'ultimo punto (Varie ed eventuali), su cui si può anche deliberare solo previa acquisizione del parere favorevole dell'unanimità dei presenti.

All'inizio della seduta possono essere fornite comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico, mentre ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.

Art. 19 La votazione

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione (su ogni singolo punto all'ordine del giorno), possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente – massimo tre minuti – esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine e per nessun motivo la stessa può essere interrotta.

Prima della votazione il Presidente legge il testo della delibera.

La votazione può avvenire:

- per alzata di mano;
- per appello nominale, con registrazione dei nomi dei singoli Consiglieri e del rispettivo voto.
- per scheda segreta.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50% più uno), salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazioni per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. 20 La deliberazione

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Nell'atto di delibera va indicato il numero dei votanti, quello dei voti validi, dei voti a favore e di quelli contrari e astenuti. Le delibere vanno protocollate e acquisite nell'archivio digitale della Scuola. Le delibere vanno pubblicate all'albo/sito web dell'Istituto (non l'intero verbale della

seduta).

Art. 21 Il verbale

Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro o redatto al computer e conservato agli atti nell'apposito raccoglitore ad anelli dei verbali.

Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, deve essere quanto più possibile esatto e obiettivo registrando quanto si è svolto nel corso della seduta; in esso vanno riportati tutti i dati significativi, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni.

I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e depositato nell'Ufficio di segreteria dell'Istituto entro 15 giorni dalla seduta e comunque prima di quella successiva.

Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

Il verbale viene protocollato e acquisito nell'archivio digitale della Scuola.

Art. 22 La pubblicità degli atti

Sono pubblicate all'albo/sito web dell'Istituto Scolastico le delibere del Consiglio e le lettere di convocazione di quest'ultimo (con l'ordine del giorno e la data e l'ora della convocazione).

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Non sono pubblicati all'albo/sito web i verbali delle sedute. La pubblicazione delle convocazioni e delle delibere sul sito web ufficiale della scuola equivale alla pubblicazione all'albo.

Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'Istituto e degli altri organi dell'Istituto è gratuito ed è subordinato a una richiesta nominativa e motivata.

La documentazione in loro possesso non deve essere da loro divulgata.

Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA e i genitori degli studenti.

Coloro che non rientrano in tali categorie, possono avere accesso agli atti se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente Scolastico.

L'accesso agli atti, inoltre, è disciplinato secondo la normativa vigente di accesso civico semplice.

Sono vietate le riproduzioni video e audio ad eccezione di quelle debitamente autorizzate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 23 La Commissione di lavoro

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.

Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti tra genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una relazione.

TITOLO III

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 24 Composizione

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nei plessi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado, alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Art. 25 Competenze

Il Collegio dei Docenti:

1. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto;
2. Cura la programmazione dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e per favorire il coordinamento interdisciplinare;
3. Delibera il Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento, predisposto dal Dirigente Scolastico;
4. Delibera la possibile articolazione in Dipartimenti ovvero Commissioni e ne elegge i membri;
5. Identifica e attribuisce le aree di pertinenza delle figure strumentali da sottoporre a contrattazione integrativa di istituto;
6. Provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al Progetto d'Istituto e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
7. delibera la suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri o trimestri.

Art. 26 Articolazioni

Il Collegio dei Docenti, per sviluppare al proprio interno il massimo di elaborazione, condivisione e proposta, può articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti, quali:

- i Collegi di Settore,
- i Dipartimenti,
- le Commissioni.

Gli incontri del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni sono fissati in via ordinaria nel Piano annuale delle attività che viene elaborato dal Dirigente Scolastico e approvato dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 27 I Collegi di Settore

Il Collegio dei Docenti, per meglio discutere di questioni specifiche relative alle attività dell'Istituto, può riunirsi in seduta disgiunta, per ordine di scuola.

Pertanto, all'interno dell'Istituto Comprensivo, si possono riunire tre cosiddetti Collegi di Settore, distinguendo tra Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado.

Ogni Collegio di Settore ha un suo Referente, che riferisce gli esiti della discussione di ciascun gruppo in seduta plenaria.

Art. 28 Dipartimenti

Il Collegio dei Docenti, nella sua autonomia pedagogico – didattica – organizzativa, con apposita deliberazione annuale, può articolarsi in Dipartimenti disciplinari ovvero interdisciplinari.

I Dipartimenti possono articolarsi al loro interno sulla base della distribuzione territoriale delle scuole o di progetti e problemi particolari, così come, per le stesse ragioni, si possono attivare per incontri interdipartimentali.

Il compito prevalente dei Dipartimenti consiste nel declinare le proposte didattiche e formative in coerenza e in applicazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 29 Commissioni

Le Commissioni sono istituite su compito o su progetto. Possono avere durata annuale o essere a termine, decadendo in quest'ultimo caso con la realizzazione del compito per il quale sono state istituite.

Per ogni Commissione viene nominato un referente che, compatibilmente con le risorse di cui la commissione dispone, convoca, coordina e programma l'attività del gruppo, cura la registrazione delle presenze, documenta le ore effettivamente svolte e provvede ad una restituzione di quanto sviluppato dalla commissione.

Art. 30 Presidenza

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal collaboratore vicario. In subordine, da altro collaboratore.

In relazione a tale organo, il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno;
- Convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta e destina il tempo necessario alla trattazione dei singoli argomenti in relazione alla loro rilevanza;
- Riconosce il diritto di intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di sollecitare il rispetto dei tempi;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito e un corretto e proficuo funzionamento, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge;
- Chiude la discussione allorché ritenga che sia stata esauriente;
- Pone ai voti le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti al vicario o ad altro collaboratore;
- Designa i relatori degli argomenti posti all'ordine del giorno qualora si renda necessario;
- Attiva tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Collegio dei Docenti Unitario;
- Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario.

Art. 31 Convocazione delle sedute

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, in seguito, secondo il calendario proposto dal Dirigente e deliberato dal Collegio stesso nel piano annuale delle attività.

Il Dirigente dell'Istituzione scolastica convoca e presiede, in via ordinaria, il Collegio dei Docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi la necessità. La convocazione viene fatta con un preavviso non inferiore a cinque giorni. Per sopravvenute urgenti esigenze, anche con preavviso inferiore.

La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere effettuata mediante pubblicazione sul Sito web dell'istituto. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora d'inizio e quella prevista per la fine della seduta.

Art. 32 Validità delle sedute

La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti del Collegio dei Docenti (quorum costitutivo).

Il numero legale deve sussistere anche al momento di ogni votazione. Tutti i membri del Collegio possono chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. Tutte le assenze relative all'intera seduta, o parte di essa, devono essere giustificate.

In mancanza del numero legale, la seduta viene aggiornata entro i cinque giorni successivi. L'allontanamento dalla seduta deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente e scritto a verbale.

Art. 33 Ordine del giorno

L'Ordine del Giorno (O.d.G.) deve contenere gli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine della seduta.

Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del presidente o di un suo incaricato.

La discussione di punti non previsti nell'O.d.G. deve essere proposta e votata all'unanimità.

L'inversione dell' O.d.G. è proposta e messa in votazione all'inizio della seduta. In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'O.d.G. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati avranno priorità nella discussione.

La durata massima di una riunione del Collegio dei Docenti è di tre ore.

Art. 34 Approvazione del verbale della seduta precedente

In apertura il Presidente mette ai voti per l'approvazione il verbale della seduta precedente pubblicato, nei giorni antecedenti al Collegio, all'interno dell'area riservata del Sito della scuola. Nel caso ci siano osservazioni con richieste d'aggiunta e/o modifica, si procede alle integrazioni e/o rettifiche relative nel verbale della seduta corrente.

I verbali vengono approvati per alzata di mano e qualsiasi membro del Collegio dei Docenti può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata, secondo le modalità previste nel successivo articolo.

Art. 35 Svolgimento e durata degli interventi

La presenza alla seduta del Collegio dei Docenti costituisce obbligo di servizio. Non è ammesso assentarsi durante le operazioni di voto.

La discussione di ogni punto all'O.d.G. è aperta da una breve relazione del Presidente o di un docente delegato incaricato di presentare la proposta di delibera.

Per poter intervenire si deve prenotare. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non ha chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente, che la concederà rispettando l'ordine di prenotazione.

La durata degli interventi si deve contenere entro i tre minuti. Di norma non è consentito, da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto. E' previsto altresì diritto di replica per non più di due minuti prima della chiusura dell' argomento.

Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati.

Art. 36 Dichiarazioni di voto

Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione, legge le proposte di delibera e le pone in votazione. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.

Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario o astenuto), proposta in forma scritta dal

dichiarante, può essere riportata nel verbale della seduta su sua richiesta esplicita, secondo le modalità previste nel successivo articolo.

Art. 37 Modalità di votazione

Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne nei casi in cui riguardi persone fisiche o nel caso in cui almeno un terzo del Collegio lo richieda. In tal caso il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

Nel caso di elezioni il numero massimo di preferenze esprimibili sono:

- Una, se le persone da eleggere sono fino a due;
- Due, se sono fino a sei.

Il conteggio dei voti è effettuato dai docenti scrutatori individuati al Presidente.

La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50% più uno dei presenti (quorum deliberativo). La proposta si intenderà approvata a maggioranza se otterrà la metà più uno dei voti validamente espressi (con esclusione delle astensioni e dei voti nulli). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se si contrappongono due o più proposte, si procede a votare sulla base dell'ordine in cui sono state presentate.

Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio dei Docenti, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia ripetuta.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce la validità e ne proclama l'esito.

Art. 38 Le deliberazioni

La deliberazione è l'atto tipico del Collegio; ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. Il testo della deliberazione è predisposto separatamente, nel verbale dovrà esser fatto riferimento ai suoi elementi identificativi.

La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene letto il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 39 Verbalizzazione delle sedute

Il Presidente individua tra i collaboratori del Dirigente il segretario verbalizzante che sovrintende alla stesura del processo verbale.

Il verbale, in quanto documento giuridico e non riproduzione meccanica della discussione, riporta solamente ciò che giuridicamente interessa.

La redazione del verbale ha, pertanto, carattere sintetico. Si riportano le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non compare, tranne nel caso in cui un docente chieda espressamente la messa a verbale di specifiche dichiarazioni, previa dettatura o presentazione del testo scritto entro il termine della seduta.

In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell'organo, né può essere sostituita da altri mezzi di prova. La redazione materiale del verbale avviene posteriormente alla seduta; la sua approvazione è rimandata alla seduta successiva.

TITOLO IV

I CONSIGLI DI INTERSEZIONE - DI INTERCLASSE - DI CLASSE

Il **Consiglio di intersezione** (Scuola dell'Infanzia) è costituito da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate.

Il **Consiglio di interclasse** (Scuola Primaria) è costituito da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate;

Il **Consiglio di classe** (Scuola Secondaria di primo grado) è costituito da tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori.

Art. 40 Composizione e insediamento

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe e si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico, dopo l'elezione dei Rappresentanti dei Genitori e si riuniscono su convocazione del Dirigente Scolastico.

Art. 41 Competenze

I Consigli hanno competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione didattica e metodologica. In particolare hanno il compito di:

- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, all'adozione dei libri di testo;
- verificare l'andamento delle attività e proporre opportuni adeguamenti;

I Consigli di Interclasse e di Classe, con la sola presenza della componente Docenti, inoltre, hanno competenze in materia di:

- valutazione degli alunni;
- ammissione o non ammissione degli alunni alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nella secondaria di primo grado i Consigli di Classe provvedono anche all'irrogazione di sanzioni disciplinari agli alunni ai quali siano state contestate infrazioni.

Art. 42 Adunanze

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe si riuniscono in via ordinaria nei periodi stabiliti dal Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento e in via straordinaria ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità o un terzo dei componenti ne faccia espressa richiesta scritta e motivata. I Consigli si riuniscono secondo due modalità: in seduta ristretta con la presenza dei soli docenti e a seguire, in plenaria con la presenza dei genitori. I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente membro del Consiglio suo delegato. Le funzioni di Segretario sono attribuite all'inizio dell'anno scolastico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso, ovvero si può procedere con un sistema di turnazione.

Art. 43 Il Rappresentante di Intersezione, di Interclasse e di Classe dei Genitori

Il rappresentante dei Genitori è eletto con votazione a scrutinio segreto tra i genitori di ciascuna sezione o classe riuniti in assemblea, entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico nella data stabilita dal Dirigente Scolastico e approvata dal Consiglio di Istituto.

Ha funzioni di coordinamento e di raccolta delle proposte e delle problematiche di interesse generale tra i genitori della sezione o della classe e di raccordo con la componente docente e la Direzione. È membro di diritto del Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe. Può richiedere la convocazione dell'assemblea di classe.

TITOLO V

IL COMITATO DI VALUTAZIONE

Art. 44 Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il comma 129 della legge n. 107/2015 ha novellato il Comitato per la valutazione dei docenti, prima disciplinato dall'articolo 11 del D.Lgs. 297/1994. Il Comitato per la valutazione dei docenti, dura in carica tre anni.

Art. 45 Composizione

Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da:

1. Dirigente scolastico, che lo presiede;
2. Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
3. Due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto;
4. Un componente esterno individuato dall'USR competente per territorio.

Art. 46 Compiti

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

1. Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. Espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo (in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei Docenti e dal docente scelto dal Consiglio di Istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso; è esclusa la componente in rappresentanza dei genitori).
3. Valutazione del servizio, di cui all'art. 448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico (in tal caso il comitato opera con la presenza dei rappresentanti dei genitori) se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto
4. Riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del D.lgs. 297/94.

Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

TITOLO VI ORGANO DI GARANZIA

Art. 47 Composizione

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, due docenti e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto. Tale Organo resta in carica per un anno scolastico ed è rinnovato l'anno scolastico successivo nella prima riunione utile del Consiglio di Istituto.

Art. 48 Competenze

L'Organo di garanzia si pronuncia su eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari comminate agli alunni e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

Art. 49 Adunanze

L'Organo di garanzia si riunisce su convocazione del Presidente nel caso in cui siano presentati ricorsi contro le sanzioni disciplinari o sia necessario dirimere controversie sul Regolamento di disciplina. In casi di incompatibilità (ad esempio, qualora faccia parte dell'Organo lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o il genitore dello studente sanzionato), saranno nominati convocati i membri supplenti.

TITOLO VII ASSEMBLEE

Art. 50 Norme generali

Le assemblee si effettuano, in linea generale, distintamente per ogni rispettiva componente: docenti, non docenti, genitori degli alunni. All'interno delle stesse assemblee sarà garantita piena libertà di espressione. Nella scuola non sono ammesse riunioni o manifestazioni propagandistiche di partito o comunque non inerenti alla vita scolastica. Il Consiglio di Istituto è tenuto a valutare le indicazioni emerse nel corso delle assemblee citate, previa presentazione di regolare verbale da parte delle componenti interessate.

Art. 51 Assemblee dei genitori

Vige la normativa prevista dal D.L. 297/94 art.15. I genitori che avranno necessità di riunirsi al di fuori degli incontri stabiliti dal calendario scolastico, dovranno fare richiesta, cinque giorni prima della data stabilita, al Dirigente Scolastico che autorizzerà l'uso dei locali della scuola e ne predisporrà la sorveglianza.

Art. 52 Convocazione assemblea dei genitori

La convocazione e lo svolgimento delle assemblee dei genitori sono regolati dall'art. 15 del D.Lgs. 297/94. b) Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di interclasse, di intersezione, di plesso o di istituto.

Le assemblee dei genitori potranno svolgersi su richiesta dei docenti, del Dirigente Scolastico, dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, su richiesta di almeno un terzo dei genitori.

La convocazione delle assemblee avviene per iscritto, a mezzo del diario degli alunni. L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, viene pubblicato sul Sito istituzionale.

La convocazione deve essere resa nota ai genitori con almeno cinque giorni di preavviso. I casi di particolare e comprovata urgenza e gravità, la convocazione può avvenire con un preavviso di 24 ore.

E' dovere dei docenti far prevenire ai genitori le comunicazioni sopra indicate nel più breve tempo possibile.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. In ogni caso devono essere convocate in orario non coincidente con quello delle lezioni.

Art. 53 Partecipanti e svolgimento delle assemblee

L'assemblea elegge di volta in volta un presidente pro tempore che può essere riconfermato nelle assemblee successive. Di norma il Presidente è eletto per votazione palese. Il Presidente nomina il segretario. I richiedenti possono proporre la partecipazione di esperti o rappresentanti degli Enti Locali, secondo gli argomenti messi all'ordine del giorno. La partecipazione di personale esterno alla scuola deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Art. 54 Poteri del presidente

Il Presidente esercita i poteri disciplinari e regola l'andamento dell'assemblea. Può stabilire la durata massima degli interventi tenendo conto del numero dei presenti e degli iscritti a parlare. E' facoltà del Presidente interrompere gli interventi palesemente estranei all'ordine all'argomento in discussione.

Art. 55 Assemblee dei docenti e del personale non docente

Vige la normativa prevista nel CCNL per il comparto Scuola.

TITOLO VIII NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili qualora se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico e di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Istituto.

INDICE

TITOLO I: GLI ORGANISMI DI GESTIONE DELLA SCUOLA: PARTE GENERALE	Pag. 2
Art. 1. Gli Organi collegiali	Pag. 2
Art. 2. Norme comuni di funzionamento	Pag. 2
Art. 3. Coordinamento e competenze	Pag. 2
Art. 4. Costituzione degli Organi e validità delle deliberazioni	Pag. 2
TITOLO II: IL CONSIGLIO DI ISTITUTO	Pag. 3
Art. 5 Il ruolo del Consiglio d'Istituto	Pag. 3
Art. 6 Composizione	Pag. 3
Art. 7 Competenze generali	Pag. 3
Art. 8 Elezione Presidente e Vicepresidente	Pag. 5
Art. 9 Attribuzioni del Presidente:	Pag. 5
Art. 10 Il Segretario del Consiglio e sue attribuzioni	Pag. 6
Art. 11 La Giunta Esecutiva e sue attribuzioni	Pag. 6
Art. 12 I Consiglieri	Pag. 6
Art. 13 Presenza di estranei ed esperti	Pag. 6
Art. 14 Convocazione del Consiglio d'Istituto	Pag. 7
Art. 15 L'atto di convocazione	Pag. 7
Art. 16 L'Ordine del Giorno	Pag. 7
Art. 17 La seduta	Pag. 8
Art. 18 La discussione	Pag. 8
Art. 19 La votazione	Pag. 8
Art. 20 La deliberazione	Pag. 8
Art. 21 Il verbale	Pag. 9
Art. 22 La pubblicità degli atti	Pag. 9
Art. 23 La Commissione di lavoro	Pag. 9
TITOLO III: IL COLLEGIO DEI DOCENTI	Pag. 10
Art. 24 Composizione	Pag. 10
Art. 25 Competenze	Pag. 10
Art. 26 Articolazioni	Pag. 10
Art. 27 I Collegi di Settore	Pag. 10
Art. 28 Dipartimenti	Pag. 10
Art. 29 Commissioni	Pag. 11
Art. 30 Presidenza	Pag. 11
Art. 31 Convocazione delle sedute	Pag. 11
Art. 32 Validità delle sedute	Pag. 12
Art. 33 Ordine del giorno	Pag. 12
Art. 34 Approvazione del verbale della seduta precedente	Pag. 12
Art. 35 Svolgimento e durata degli interventi	Pag. 12
Art. 36 Dichiarazioni di voto	Pag. 12
Art. 37 Modalità di votazione	Pag. 13
Art. 38 Le deliberazioni	Pag. 13
Art. 39 Verbalizzazione delle sedute	Pag. 13
TITOLO IV: I CONSIGLI DI INTERSEZIONE - DI INTERCLASSE - DI CLASSE	Pag. 14
Art. 40 Composizione e insediamento	Pag. 14
Art. 41 Competenze	Pag. 14
Art. 42 Adunanze	Pag. 14
Art. 43 Il Rappresentante di Intersezione, di Interclasse e di Classe dei Genitori	Pag. 14
TITOLO V: IL COMITATO DI VALUTAZIONE	Pag. 15
Art. 44 Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti	Pag. 15
Art. 45 Composizione	Pag. 15
Art. 46 Compiti	Pag. 15
TITOLO VI: ORGANO DI GARANZIA	Pag. 16
Art. 47 Composizione	Pag. 16

Art. 48 Competenze	Pag. 16
Art. 49 Adunanze	Pag. 16
TITOLO VII: ASSEMBLEE	Pag. 16
Art. 50 Norme generali	Pag. 16
Art. 51 Assemblee dei genitori	Pag. 16
Art. 52 Convocazione assemblea dei genitori	Pag. 16
Art. 53 Partecipanti e svolgimento delle assemblee	Pag. 17
Art. 54 Poteri del presidente	Pag. 17
Art. 55 Assemblee dei docenti e del personale non docente	Pag. 17
TITOLO VIII: NORME FINALI	Pag. 17
INDICE	Pag. 18